



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA

Composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere (relatore)
Ferruccio Capalbo	Consigliere
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio del 12.2.2020

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la nota prot. C.d.c. n. 174 del 15.1.2020, con cui il Sindaco del comune di Calitri (AV) ha chiesto un parere ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, Marco CATALANO

FATTO

Il sindaco del comune di Calitri (AV) chiede un parere circa le esatte modalità di contabilizzazione dell'impianto di distribuzione del gas naturale (pagina 1) evidenziando che lo stesso è stato costruito anche con contributi statali, per i quali si chiede la corretta modalità di contabilizzazione.

Più precisamente, la richiesta è articolata nel seguente modo:

Il sottoscritto Sindaco del Comune di Calitri, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131, richiede a codesta Spett.le Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania un Autorevole parere in materia di contabilità pubblica riguardante il valore di iscrizione, nello stato patrimoniale, dei beni dell'impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale.

Continua ancora il Sindaco affermando che:

In particolare, per quanto attiene alle immobilizzazioni, i criteri di valutazione dovrebbero essere quelli indicati alle lettere da a) a d) del punto 9.3 del sopra citato principio contabile 4/3.

Si continua asserendo che sulla medesima questione era stato richiesto il parere all'ARERA:

Al contrario la regolazione tariffaria di ARERA riguardante la distribuzione del gas naturale, ai fini della valutazione dei cespiti dell'impianto, detta, per il degrado dei contributi pubblici, un meccanismo del tutto difforme da quanto stabilito dal citato D.Lgs. n° 118/2011 sicché essa, di fatto, si pone in contrasto con una legge dello Stato, creando incertezza e distorsione nell'attività Finanziaria e Contabile degli Enti Locali.

Preso atto di tali distorsioni normative, alla luce del Documento di consultazione pubblica DCO 410/2019/R/GAS emesso da ARERA per la formazione della regolazione tariffaria relativa al quinto periodo di regolazione 2020-2025, questo Comune ha sottoposto all'Autorità di regolazione una specifica osservazione proponendo al riguardo l'accoglimento della seguente proposta

Nella parte finale della richiesta di parere l'Ente chiede come iscrivere in bilancio i beni facenti parte dell'impianto di distribuzione:

Nell'imminenza della gara dell'Ambito Avellino in cui è inserito il Comune di Calitri questo Ente ha quindi interesse a definire il congruo valore di iscrizione dell'impianto del gas nello stato patrimoniale, al fine di poter conseguire le spettanze di cui all'art. 8, comma 3, dei D.M. n° 226/2011 e ss.mm.ii. per cui, nel silenzio del Regolatore, si richiede in merito l'Autorevole parere di codesta Corte dei Conti

DIRITTO

1. Ambito della funzione consultiva.

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dal Comune rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, in forza del quale regioni, province e comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131/2003 deve essere raccordata con il precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma e la sana gestione finanziaria degli enti locali.

La sana gestione finanziaria, per altro verso, non può che attenere al rispetto dei limiti di legge, in particolare sotto il profilo della legalità (equilibri e obiettivi di finanza pubblica), attesa la funzione svolta e la soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost.).

Pertanto, si può affermare che la funzione consultiva attiene alla interpretazione delle norme che presidiano l'azione amministrativa nella prospettiva del perseguimento del "buon andamento" (art. 97 Cost.); segnatamente attiene alla astratta legittimità-regolarità, sotto il profilo della attingibilità alla provvista finanziaria da parte dell'amministrazione.

2. Ammissibilità soggettiva. Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 TUEL.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

3. Ammissibilità oggettiva. Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre verificare l'attinenza alla materia "contabilità pubblica", delineata nella giurisprudenza consolidata delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

Il Collegio ritiene che il quesito *de quo* possa essere incluso nella materia "contabilità pubblica" *ex lege* n. 131/2003, alla luce del concetto così elaborato atteso che si richiede la quantificazione della contabilizzazione di un cespite.

Purtuttavia il parere, per come esposto, presenta un assorbente profilo di inammissibilità per indeterminatezza della richiesta.

Da un lato a pagina 1 il sindaco chiede un parere sulla iscrizione, nello stato patrimoniale "dei beni dell'impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale".

Viceversa, nel corpo del parere (pag. 2) il richiedente focalizza la sua attenzione (e chiede l'attenzione di questo Consesso), sulla contabilizzazione dei "contributi erogati per la realizzazione dei cespiti di proprietà pubblica".

Di conseguenza, come detto in precedenza, appare poco chiaro l'oggetto della richiesta (contabilizzazione di beni immobili o contabilizzazione dei contributi erogati) con conseguenza indeterminatezza della richiesta ed impossibilità di una conseguenziale risposta, anche ai fini del rispetto dell'art. 117 Tuel in tema di modalità di calcolo della tariffa

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

L'Estensore

Marco CATALANO

Il Presidente

Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il

19 febbraio 2020

Il Direttore della Segreteria

Dott. Mauro Grimaldi